

Milano, lì 10 settembre 2018

Spett.le Banca d'Italia

PEC: ram@pec.bancaditalia.it

OGGETTO: Osservazioni relative al documento di consultazione, pubblicato in data 11 luglio 2018, concernente la modifica delle disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE, recepita in Italia mediante il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.218.

1. Nozione

La presente è per proporre una modifica nella definizione di *agente* contenuta nella Sezione II “Definizioni” del Capitolo I “Disposizioni generali”, di modo tale che, quando riferita agli agenti di istituti di pagamento comunitari che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, tale definizione rimandi al soggetto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *nn*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, anziché al soggetto di cui all’articolo 128-*quater*, commi 1 e 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (di seguito Testo Unico Bancario).

2. Considerazioni giuridiche

Nel presente paragrafo si argomenta come il Legislatore abbia inteso operare una netta distinzione giuridica tra gli agenti operanti in Italia per conto di istituti di pagamento *italiani*, da un lato, e gli agenti operanti in Italia per conto di istituti di pagamento *comunitari*, dall’altro. La prima categoria è identificabile con gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco, gestito dall’OAM, di cui all’articolo 128-*quater*, commi 2 e 6, del Testo Unico Bancario. Per contro, la seconda categoria rappresenta soggetti che non hanno l’obbligo di iscriversi nel citato elenco, e che più in generale sottostanno ad una differente normativa.

L’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90, ha modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, definendo come segue i *soggetti convenzionati e agenti*:

“gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-*quater*, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio della repubblica italiana”.

A sua volta, il comma 7 dell’Art.128-*quater* del Testo Unico Bancario rimanda a tale definizione, affermando che:

“La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *nn*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario [...]”.

Ora, la nozione di “prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario” si deve considerare come riferita anche agli istituti di pagamento comunitari di cui al Capitolo VIII delle disposizioni di vigilanza in oggetto. Ciò in quanto l’articolo 1, comma 3-*quater* del Testo Unico Bancario rimanda, per tutti i termini non espressamente definiti dal medesimo articolo, alle definizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, il quale all’articolo 1, comma 1, lettera *g*) definisce il prestatore di servizi di pagamento come “uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale

europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche”.

Di conseguenza, il citato articolo 128-*quater*, comma 7, opera una distinzione tra gli agenti in attività finanziaria da un lato e gli agenti di istituti di pagamento comunitari dall’altro. La volontà del Legislatore di operare tale distinzione si evince peraltro anche dal comma 1 dell’articolo 128-*decies* del Testo Unico Bancario, il quale cita separatamente le due categorie:

“Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall’articolo 128-*quater*, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI [...]”.

Pertanto, mentre gli agenti di istituti di pagamento italiani sono definiti al comma 6 del citato articolo 128-*quater*, gli agenti di istituti di pagamento comunitari si devono ricondurre al successivo comma 7. Tale precisazione è rilevante in quanto alle due categorie si applica una differente normativa. In particolare, agli agenti di istituti di pagamento comunitari non è richiesta l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 128-*quater*, commi 2 e 6 del Testo Unico Bancario, e di conseguenza a tali soggetti non si applica nemmeno quanto disposto dall’articolo 128-*quinquies* del medesimo decreto. Più in generale, agli agenti di istituti comunitari è dedicato il Capo V (articoli da 43 a 45) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231. La stessa normativa secondaria emanata dall’OAM presenta importanti differenze per ciascuna delle seguenti categorie: “agente in attività finanziaria”, “agente servizi pagamento IMEL/IP italiani”, “agente servizi pagamento IMEL/IP comunitari”.

3. Proposte di modifica

Date le considerazioni esposte sulla distinzione tra agenti di istituti di pagamento italiani e agenti di istituti di pagamento comunitari, con la presente si propone di rendere esplicita tale distinzione nelle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia. Infatti, il documento attualmente in consultazione, nella Sezione II “Definizioni” del Capitolo I “Disposizioni generali”, definisce l’*agente* come:

“l’agente di cui all’art. 128-*quater*, commi 1 e 6, del TUB”.

Tale definizione riconduce esclusivamente all’agente in attività finanziaria iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-*quater*, commi 2 e 6 del Testo Unico Bancario. Ciò si pone in contrasto con la normativa primaria quando la dizione “agente” si riferisce ad agenti di istituti di pagamento comunitari, come ad esempio nel Capitolo VIII “Operatività in Italia degli istituti”. In particolare, all’interno della Sezione I “Operatività degli istituti comunitari” del citato Capitolo VIII, nel Paragrafo 3. “Impiego di agenti o di soggetti convenzionati insediati in Italia”, il termine *agente* dovrebbe riferirsi al soggetto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *nn*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

Pertanto, allo scopo di conformare meglio le disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia alla normativa primaria, chi scrive propone la seguente modifica al testo in consultazione:

- Nel Capitolo I “Disposizioni generali” – Sezione II “Definizioni”, alla definizione di “agente”, dopo le parole “commi 1 e 6, del TUB”, sono inserite le seguenti parole: “, ovvero l’agente comunque denominato di cui all’art. 128-*quater*, comma 7, del TUB”. Segue la proposta di modifica visualizzata in modalità di revisione.

Ai fini della presente disciplina si intende per:

[...]

- “*agente*”: l’agente di cui all’art. 128-*quater*, commi 1 e 6, del TUB, **ovvero l’agente comunque denominato di cui all’art. 128-*quater*, comma 7, del TUB**;

Motivazione. La *ratio* di tale modifica è quella di includere anche il comma 7 del citato articolo 128-*quater* nella definizione di *agente*, cosicché ove necessario tale definizione si ricolleggi direttamente

a quella fornita dall'articolo 1, comma 2, lettera *nn*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231. D'altronde lo stesso Testo Unico Bancario, nel fornire una definizione del punto di contatto centrale, identifica gli "agenti" rimandando all'intero articolo 128-*quater*, senza limitazione ai commi 1 e 6 (si veda l'articolo 1, comma 2, lettera *i*) del Testo Unico Bancario).

Alla luce delle considerazioni effettuate, vogliate pertanto valutare la proposta di modifica qui descritta, ovvero altre modifiche dagli stessi effetti giuridici da Voi ritenute più idonee.

Distinti saluti

Leonardo Liberati